

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 397554)

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2019, n. 24

Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di tartuficoltura, usi civici, agricoltura, caccia, commercio e piccole e medie imprese.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I**Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi"****Art. 1****Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".**

1. Al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 le parole: *"con decreto del Presidente"* sono sostituite dalle seguenti: *"con deliberazione"*.
2. Le lettere a) e b) del comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 sono sostituite dalle seguenti:
 - a) *il direttore della struttura regionale competente in materia o da un suo delegato che la presiede;*
 - b) *un funzionario esperto in materia della struttura regionale competente;"*.
3. Alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 dopo le parole: *"segnalati dalle"* è inserita la seguente: *"tre"*.
4. Il primo capoverso del comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 è sostituito dal seguente: *"Un dipendente della struttura regionale competente in materia esercita la funzione di segretario della commissione."*
5. Al terzo capoverso del comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 le parole: *"Con lo stesso decreto"* sono sostituite dalle seguenti: *"Con la stessa deliberazione"*.
6. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 la parola: *"quinquennale"* è sostituita dalla seguente: *"decennale"*.

CAPO II**Modifiche alla legge regionale 22 luglio 1994, n. 3 "Norme in materia di usi civici"****Art. 2****Modifiche all'articolo 5 bis della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici".**

1. Al comma 2 dell'articolo 5 bis della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 le parole: *"La Regione, a seguito dell'accertamento di cui all'articolo 4, provvede"* sono sostituite dalle seguenti: *"I comuni ovvero le amministrazioni separate dei beni di uso civico, a seguito dell'accertamento di cui all'articolo 4, provvedono"*.

2. Al comma 3 dell'articolo 5 bis della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 le parole: *"di diritto pubblico"* sono sostituite dalle seguenti: *"di diritto privato"*.

Art. 3

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici".

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 le parole: *"nel rispetto del piano di utilizzo, di cui all'articolo 9,"* sono soppresse e le parole: *"al Dirigente generale del Dipartimento per le foreste e l'economia montana"* sono sostituite dalle seguenti: *"alla struttura regionale competente in materia di usi civici"*.

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 le parole: *"Il Dirigente generale del Dipartimento per le foreste e l'economia montana"* sono sostituite dalle seguenti: *"La struttura regionale competente in materia di usi civici"* e le parole: *" , in conformità del piano di utilizzo delle terre di uso civico"* sono soppresse.

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici".

1. L'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

Utilizzo dei beni di uso civico.

1. *I beni di uso civico devono essere utilizzati secondo la loro vocazione naturale, valorizzando le relative funzioni di produzione agro-silvo-pastorale, nonché di salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente, garantendo comunque il soddisfacimento dei diritti essenziali di uso civico delle collettività titolari degli stessi.*

2. *I comuni e le amministrazioni separate dei beni di uso civico gestiscono e utilizzano i propri beni silvo-pastorali di uso civico in conformità ai piani economici di riassetto forestale approvati ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 19 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".*

Art. 5

Modifiche dell'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici".

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 le parole: *"nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, in quanto compatibile"* sono sostituite dalle seguenti: *"anche in forma associata"*.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 dopo le parole: *"mediante concessione"* sono aggiunte le seguenti: *"anche ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228"*, le parole: *"delle terre"* sono sostituite dalle seguenti: *"dei beni"* e le parole: *"le terre stesse sono destinate"* sono sostituite dalle seguenti: *"i beni stessi sono destinati"*.

CAPO III

Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 6

Modifiche all'articolo 60 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".

1. Al comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 le parole: *"di progetti"* sono sostituite dalle seguenti: *"di piani di impianto"*.

2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 60 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Ai fini di cui al comma 1, la Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, in conformità alle proprie finalità istituzionali di salvaguardia delle biodiversità vegetali di interesse naturalistico, contribuisce all'esecuzione di piani d'impianto di essenze arboree ed arbustive autoctone da parte di comuni singoli ed associati, sia in aree verdi comunali che in aree private, attraverso la fornitura gratuita di materiale di propagazione di origine certificata.

3. *L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario è incaricata di formulare le linee guida per la redazione dei piani di impianto a cura dei comuni singoli ed associati, in relazione alle finalità di cui al comma 1.*

4. *I comuni singoli ed associati interessati presentano all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, nei termini e secondo le modalità definite dalla stessa Agenzia, i piani d'impianto di cui al comma 2.*

5. *Le modalità di assegnazione del materiale vivaistico sono definite dalla Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, che riferisce annualmente alla Giunta regionale in ordine al numero di istanze pervenute ed ai piani finanziati."*

Art. 7

Modifica all'articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 "Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali".

1. Dopo la lettera i bis) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 sono aggiunte le seguenti:

" i ter) legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura", articolo 57, comma 2, lettera a);

i quater) legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 "Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi", articolo 3, comma 2."

Art. 8

Inserimento di articolo nella legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 "Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale".

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 è inserito il seguente:

"Art. 4 bis

Disposizioni per la partecipazione degli istituti di istruzione superiori e professionali del settore agrario con sede nella Regione del Veneto alle misure del Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto 2014-2020.

1. Allo scopo di promuovere l'ammodernamento e la ristrutturazione delle strutture e delle attrezzature delle aziende agricole annesse, gli istituti di istruzione superiori e professionali del settore agrario con sede nella Regione del Veneto, ai soli fini della partecipazione alle misure del Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto 2014-2020, di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sono equiparati agli imprenditori agricoli professionali."

CAPO IV

Disposizioni in materia di caccia

Art. 9

Modifiche dell'articolo 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Il comma 2 dell'articolo 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

"2. A tal fine la Giunta regionale, valutata l'ammissibilità dei progetti, eroga le risorse di cui al comma 1 in base ai seguenti criteri:

a) una quota pari al 30 per cento, da ripartire tra le associazioni venatorie di cui al comma 1 in base alla rispettiva consistenza associativa, accertata al 31 dicembre dell'anno precedente ed attestata dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione venatoria, corredata dalla dichiarazione della rispettiva compagnia assicurativa;

b) una quota pari al 70 per cento, da ripartire sulla base della valutazione delle iniziative realizzate da ciascuna associazione venatoria di cui al comma 1, tenendo conto della tipologia e della qualità delle iniziative attivate sul territorio regionale, valutate secondo i criteri definiti preventivamente dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserito il seguente:

"2 bis. Le spese relative alle quote ripartite come previsto dal comma 2, lettere a) e b) devono essere rendicontate entro il termine stabilito dal bando."

CAPO V**Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"****Art. 10****Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".**

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 dopo le parole: *"onere aggiuntivo calcolato"* sono inserite le seguenti: *"sulla superficie lorda di pavimento,"*.
2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 sono aggiunte le parole: *"La quota regionale è corrisposta direttamente alla Regione."*

CAPO VI**Disposizioni in materia di qualità dei prodotti e dei servizi****Art. 11****Modifica all'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 "Marchio Vetro artistico di Murano".**

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 le parole: *"con decreto del Presidente della Giunta regionale"* sono sostituite dalle seguenti: *"con decreto del dirigente della struttura regionale competente per materia"*.

Art. 12**Modifica all'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 "Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia".**

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 le parole: *"con decreto del Presidente della Giunta regionale"* sono sostituite dalle seguenti: *"con decreto del dirigente della struttura regionale competente per materia"*.

CAPO VII**Disposizioni in materia di strumenti finanziari regionali per le imprese****Art. 13****Modifica all'articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 "Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali".**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al fondo vincolato per la concessione di garanzie alle imprese di cui articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese"."

Art. 14**Modifica all'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012".**

1. Al comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 dopo le parole: *"e ad operazioni di riassicurazione del credito"* sono inserite le seguenti: *"e ad altre forme tecniche di garanzia"*.

Art. 15**Modifica all'articolo 26 della legge regionale 6 aprile 2012 n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012".**

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 6 aprile 2012 n. 13 dopo le parole: *"per la concessione di finanziamenti agevolati"* sono aggiunte le seguenti: *"o di garanzie finanziarie"*.

CAPO VIII**Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese"****Art. 16****Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese".**

1. L'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 si interpreta nel senso che la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese (PMI) può riguardare tutte le possibili forme tecniche di garanzia alle PMI tra cui la garanzia diretta, la controgaranzia e la riassicurazione, anche attraverso i confidi.

CAPO IX

Ulteriori disposizioni in materia di caccia, riordino enti e tutela della flora

Art. 17

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 "Addestramento ed allenamento di falchi per l'esercizio venatorio".

1. Alla lettera a) del comma 3 ter dell'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 dopo le parole: "*della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50*" sono inserite le parole: "*, fatta eccezione per la esecuzione di piani di abbattimento*" e sono sopresse le parole: "*di altri piani di controllo o di dissuasione di specie invasive*".

Art. 18

Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto operanti nel settore idraulico-forestale e difesa del territorio.

1. Per migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi della Regione del Veneto nel settore idraulico-forestale e della difesa del suolo, anche in relazione a calamità naturali che incidono in modo trasversale sul territorio, la Giunta regionale provvede alla ricognizione delle competenze degli uffici, degli enti e società regionali attualmente operanti nella materia suddetta ai fini della riorganizzazione delle competenze stesse e della massima concentrazione in un unico soggetto in funzione della ottimizzazione delle risorse e della semplificazione istituzionale e operativa.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, salvo proroga di pari periodo, all'esito della ricognizione, la Giunta adotta un disegno di legge di riordino delle competenze degli uffici, degli enti e delle società regionali redistribuendo le competenze secondo quanto previsto dal comma 1.

3. Nelle more della ricognizione e della ridefinizione delle competenze nonché della adozione del disegno di legge, la Giunta regionale nomina un Commissario straordinario cui sono attribuite tutte le competenze per la gestione dell'Agenzia "Veneto Agricoltura", per la durata massima di un anno dalla nomina, prorogabile per un ulteriore periodo massimo di un anno. Al Commissario compete, salvo che sia investito di incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali già remunerati, un compenso, a carico dell'ente strumentale commissariato, pari a quello del direttore dell'Agenzia "Veneto Agricoltura", correlato al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico.

4. Gli organi dell'Agenzia "Veneto Agricoltura" in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono dalla data di nomina del Commissario di cui al comma 3.

Art. 19

Inserimento di articolo nella legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi".

1. Dopo l'articolo 7 bis della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 è inserito il seguente:

*"Art. 7 ter
Disposizioni attuative.*

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le disposizioni attuative inerenti l'applicazione dell'articolo 7 bis, individuando, in particolare, le specie il cui utilizzo rientra nelle antiche consuetudini locali di raccolta e di trasformazione di prodotti alimentari nonché i rispettivi limiti quantitativi atti a soddisfare il bisogno familiare."

CAPO X

Disposizioni finali

Art. 20

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 21
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 giugno 2019

Luca Zaia

INDICE

CAPO I - Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi"

Art. 1 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".

CAPO II - Modifiche alla legge regionale 22 luglio 1994, n. 3 "Norme in materia di usi civici"

Art. 2 - Modifiche all'articolo 5 bis della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici".

Art. 3 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici".

Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici".

Art. 5 - Modifiche dell'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici".

CAPO III - Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 6 - Modifiche all'articolo 60 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".

Art. 7 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 "Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali".

Art. 8 - Inserimento di articolo nella legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 "Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale".

CAPO IV - Disposizioni in materia di caccia

Art. 9 - Modifiche dell'articolo 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

CAPO V - Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"

Art. 10 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".

CAPO VI - Disposizioni in materia di qualità dei prodotti e dei servizi

Art. 11 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 "Marchio Vetro artistico di Murano".

Art. 12 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 "Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia".

CAPO VII - Disposizioni in materia di strumenti finanziari regionali per le imprese

Art. 13 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 "Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali".

Art. 14 - Modifica all'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012".

Art. 15 - Modifica all'articolo 26 della legge regionale 6 aprile 2012 n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012".

CAPO VIII - Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese"

Art. 16 - Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese".

CAPO IX - Ulteriori disposizioni in materia di caccia, riordino enti e tutela della flora

Art. 17 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 "Addestramento ed allenamento di falchi per l'esercizio venatorio".

Art. 18 - Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto operanti nel settore idraulico-forestale e difesa del territorio.

Art. 19 - Inserimento di articolo nella legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi".

CAPO X - Disposizioni finali

Art. 20 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 21 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 28 giugno 2019, n. 24

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Manuela Lanzarin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 31 luglio 2018, n. 32/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 1 agosto 2018, dove ha acquisito il n. 390 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 16 gennaio 2019;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Nazzareno Gerolimetto, e su relazione di minoranza della Terza commissione consiliare, relatore il consigliere Simone Scarabel, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 25 giugno 2019, n. 24.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Nazzareno Gerolimetto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
nel corso del 2017, la Giunta regionale ha adottato il primo disegno di legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale (PDL 260) che si è concluso con l’approvazione della legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 “Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018”.

Nel corso dei lavori consiliari al fine di procedere speditamente con l’approvazione del PDL si è raggiunto l’accordo di separare dal testo del disegno di legge le norme di contenuto di sola semplificazione e di mera manutenzione/riordino normativo dalle norme il cui contenuto, pur se diretto alla manutenzione normativa, non erano di mero recepimento di normativa statale sopravvenuta o di sola semplificazione.

Il presente disegno di legge intende quindi adeguare la normativa ordinamentale in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi, usi civici, agricoltura, caccia, commercio e piccole e medie imprese, alcune delle quali già presenti nel disegno di legge di semplificazione e manutenzione ordinamentale (LR 15/2018), oltre ad ulteriori norme nel frattempo ritenute necessarie per adeguare la normativa regionale, e si connota per norme il cui contenuto esprime profili discrezionali, implicando non mere misure di semplificazione e riordino normativo, ma costituenti espressioni di scelte di policy di settore e che richiedono in quanto tali, di seguire un iter di esame che ne preveda soluzioni di istruttoria.

Il testo del disegno di legge si compone, di 18 articoli, suddivisi in otto Capi; conclude il disegno di legge il Capo IX che riporta le disposizioni finali.

Il Capo I contiene un articolo diretto ad apportare modifiche alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.

Il Capo II si compone di 4 articoli diretti a modificare la legge regionale 22 luglio 1994, n. 3 “Norme in materia di usi civici” finalizzati ad apportare modifiche ordinamentali alla disciplina degli usi civici, anche alla luce del recente intervento statale di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168 “Norme in materia di domini collettivi”.

Il Capo III si compone di tre articoli in materia di agricoltura. Con una disposizione si modifica l’articolo 60 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018” concernente interventi pilota per la riqualificazione ambientale; un articolo è diretto ad unificare i fondi di rotazione regionale ricomprendendo, tra quelli previsti dalla legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 “Norme relative all’unificazione dei fondi di rotazione regionali”, anche quelli in materia di agricoltura; un articolo modifica la legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 “Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale”.

Il Capo IV apporta delle modifiche ad una disposizione diretta a contrastare il fenomeno del braccaggio contenuta nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

Il Capo V, con un articolo, modifica l’articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto” concernente il calcolo degli oneri in capo alle grandi strutture di vendita per perseguire gli obiettivi di sostenibilità territoriale e sociale.

Il Capo VI contiene disposizioni in materia di qualità dei prodotti e dei servizi. Si tratta di due norme dirette a modificare altrettanti articoli di due diverse leggi regionali: l’articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 “Marchio Vetro artistico di Murano” e l’articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 “Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia”.

Il Capo VII detta disposizioni in materia di strumenti finanziari regionali per le imprese, prevedendo con un articolo alcune modifiche all'articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 "Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali"; un'ulteriore norma modifica invece l'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012" concernente iniziative a favore delle imprese del comparto dell'artigianato. Un terzo articolo modifica la legge regionale finanziaria per l'anno 2012, introducendo la possibilità per le piccole e medie imprese di usufruire anche di garanzie finanziarie a valere sul Fondo di rotazione per progetti nell'area della ricerca e dell'innovazione, istituito dall'articolo 26 della medesima legge finanziaria.

Infine il Capo VIII contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese".

Conclude il testo del disegno di legge il Capo IX, che riporta le disposizioni finali.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare e della Seconda Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 51, commi 1 e 4, del Regolamento consiliare, in data 16 gennaio 2019 ha approvato a maggioranza il progetto di legge n. 390, modificato nel titolo e nel testo, che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta-Lega Nord (Gianpiero POSSAMAI), Zaia Presidente (Nazza-reno GEROLIMETTO con delega Luciano SANDONÀ), Misto (Stefano VALDEGAMBERI), Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale (Sergio BERLATO), Partito Democratico (Graziano AZZALIN). Astenuto il rappresentante del gruppo Movimento 5 Stelle (Simone SCARABEL).";

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Simone Scarabel, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

mi allaccio all'intervento del collega Consigliere Gerolimetto. Non ho molto da aggiungere. Concordo sull'esigenza di provvedere "quanto prima" ma mi preme ricordare che, dato che il progetto di legge in esame è stato licenziato dalla Terza Commissione diversi mesi fa, in relazione a tale "quanto prima" ritengo potesse essere fatto qualcosa in più.

Io ho optato per l'astensione, come tutti gli altri componenti del Gruppo del Movimento 5 Stelle, ma tengo a sottolineare che si è trattato di astensione tecnica; ritenevo opportuno avere comunque la possibilità di fare da correlatore a garanzia delle minoranze.

Ritengo, inoltre, che sia stato fatto un buon lavoro in Commissione, che ha portato all'esclusione di diversi articoli, in parte perché già votati durante l'iter di questo progetto di legge, in parte perché i colleghi hanno colto, con mia grande soddisfazione, l'opportunità politica di stralciarli.

Ne cito solamente due particolarmente significativi ed emblematici: l'allora articolo 12, che eliminava il parere della Commissione consiliare sui provvedimenti che attuano le politiche europee in materia agricola, tra cui il PSR e i fondi al vitivinicolo, e l'allora articolo 13 volto a escludere l'applicazione del cosiddetto "patentino di legalità" previsto dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16, andando a creare una disparità rispetto ad altri settori.

Tali articoli stralciati in Commissione non sono ricomparsi negli emendamenti presentati in aula, quindi ripeto che ciò che mi ha spinto a fare da correlatore a questo progetto di legge è stata solo la volontà di dare rappresentanza alle minoranze.".

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 30/1988, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 7 - (Autorizzazioni alla raccolta).

1. Per praticare la raccolta dei tartufi, i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di idoneità che li autorizza alla ricerca e alla raccolta.

2. Il tesserino deve essere conforme al modello approvato dalla Giunta regionale secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

3. Ai sensi dell'articolo 5, sesto comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le autorizzazioni alla raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.

4. Il rilascio del tesserino è subordinato all'esito favorevole di apposito esame per l'accertamento della idoneità degli interessati.

5. L'esame viene svolto da una commissione nominata *con deliberazione* ed è composta da:

a) il direttore della struttura regionale competente in materia o da un suo delegato che la presiede;

b) un funzionario esperto in materia della struttura regionale competente;

c) da un esperto scelto tra quelli segnalati dalle tre associazioni micologiche più rappresentative a livello regionale;

d) da un esperto micologo scelto tra quelli segnalati dalle facoltà universitarie di scienze agrarie, forestali e scienze naturali.

Un dipendente della struttura regionale competente in materia esercita la funzione di segretario della commissione.

La commissione dura in carica cinque anni e i componenti possono essere riconfermati.

Con la stessa *deliberazione*, si provvede alla nomina dei membri supplenti che partecipano in caso di assenza o impedimento dei titolari.

Ai componenti la commissione, che non siano dipendenti della Regione, è corrisposta un' indennità di presenza nella misura di cui all'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni.

Le materie d'esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi, la vigente normativa nazionale e regionale, la biologia e il riconoscimento delle varie specie di tartufo.

6. Per sostenere l'esame per il rilascio del tesserino gli interessati presentano domanda in carta legale indirizzata al Presidente della Giunta regionale. Alla domanda devono essere allegati:

- a) certificato di residenza;
- b) due fotografie formato tessera di cui una autenticata. Il tesserino ha validità *decennale* e viene rinnovato alla scadenza, su richiesta dell'interessato, senza ulteriori esami.

L'età minima del raccoglitore non deve essere inferiore ai 14 anni.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 5 bis della legge regionale n. 31/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 bis - Regime giuridico.

1. I beni di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili. I beni di uso civico non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge.

2. *I comuni ovvero le amministrazioni separate dei beni di uso civico, a seguito dell'accertamento di cui all'articolo 4, provvedono* ad annotare entro novanta giorni nel registro immobiliare mediante apposizione nel foglio intestato al comune, ovvero per i beni frazionali e per quelli di cui al comma 3 dell'articolo 2 nel foglio intestato alla amministrazione separata dei beni di uso civico, o nel foglio relativo ai singoli beni, la dizione “Bene inalienabile, indivisibile, inusucapibile e vincolato all'esercizio dei diritti collettivi ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “. Il vincolo è riconosciuto di interesse generale.

3. Alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, regolarmente costituite, è riconosciuta la personalità giuridica *di diritto privato*.

4. In relazione a detto riconoscimento, le amministrazioni separate dei beni di uso civico adottano con il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti assegnati i seguenti atti:

- a) lo statuto della amministrazione separata, redatto secondo le proprie consuetudini nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento giuridico vigente;
- b) l'elenco dei beni frazionali di uso civico.

5. Gli atti di cui al comma 4 sono approvati dalla assemblea dei frazionisti ed inoltrati, con il corredo degli atti e delle deliberazioni, al Presidente della Giunta regionale.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 31/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 8 - Autorizzazione all'alienazione e al mutamento di destinazione.

1. Per l'alienazione o mutamento di destinazione delle terre di uso civico, il Comune, sentiti i comitati frazionali se costituiti, o il Comitato per l'amministrazione separata dei beni di uso civico di cui all'articolo 2, comma 3, richiedono, [nel rispetto del piano di utilizzo, di cui all'articolo 9,] *l'autorizzazione alla struttura regionale competente in materia di usi civici*, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 1766/1927 e degli articoli 39 e 41 del regio decreto n. 332/1928.

2. *La struttura regionale competente in materia di usi civici* autorizza il mutamento di destinazione e l'alienazione di terre di uso civico per le finalità agro-forestali richiamate dall'articolo 41 del regio decreto n. 332/1928 ovvero per altre finalità di interesse pubblico, [in conformità del piano di utilizzo delle terre di uso civico].

3. L'autorizzazione regionale all'alienazione contiene la clausola di retrocessione delle terre all'alienante nel caso in cui non si siano realizzate le finalità per le quali l'alienazione è stata autorizzata nel termine previsto nell'atto stesso, nonchè il diritto di prelazione in favore dell'alienante in caso di successive alienazioni. Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione. In caso di riacquisto dei beni da parte dell'Ente originario per effetto della retrocessione o dell'esercizio del diritto di prelazione, i beni stessi tornano al regime giuridico originario.

4. Le somme introitate dal Comune o dall'Amministrazione separata dei beni di uso civico, a seguito delle alienazioni e dei mutamenti di destinazione di terre di uso civico, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche d'interesse della collettività.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 31/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10 - Forme organizzative di utilizzazione delle terre di uso civico di categoria a).

1. Le terre di uso civico appartenenti alla categoria a) sono gestite:

- a) dai comuni, dalle frazioni o dalle amministrazioni separate dei beni di uso civico, *anche in forma associata*;
- b) mediante concessione *anche ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 dei beni* di uso civico che costituiscono una sufficiente unità culturale, in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo, al quale *i beni stessi sono destinati* per legge, a favore di coltivatori diretti, imprenditori agricoli e imprenditori agricoli professionali, con priorità a quelli residenti nel comune intestatario delle terre stesse.

2. I proventi introitati dai comuni o dalla Amministrazione separata dei beni di uso civico nella gestione delle terre di uso civico, sono destinati ad interventi volti all'incremento produttivo e al miglioramento e valorizzazione ambientale delle terre stesse, ovvero a favore della collettività di cittadini titolari del diritto di uso civico.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 60 della legge regionale n. 45/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 60 - Interventi a sostegno di progetti pilota attivati dai comuni del Veneto per la riqualificazione ambientale del territorio ed il risanamento dell'aria.

1. La Giunta regionale, al fine di concorrere al contrasto ai cambiamenti climatici e per il risanamento della qualità dell'aria nel territorio regionale, è autorizzata a riconoscere alla Agenzia veneta per la innovazione nel settore primario, di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, contributi straordinari per il finanziamento di piani di impianto di comuni del Veneto finalizzati alla ricostituzione degli ecosistemi originari dei rispettivi territori.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, in conformità alle proprie finalità istituzionali di salvaguardia delle biodiversità vegetali di interesse naturalistico, contribuisce all'esecuzione di piani d'impianto di essenze arboree ed arbustive autoctone da parte di comuni singoli ed associati, sia in aree verdi comunali che in aree private, attraverso la fornitura gratuita di materiale di propagazione di origine certificata.

3. L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario è incaricata di formulare le linee guida per la redazione dei piani di impianto a cura dei comuni singoli ed associati, in relazione alle finalità di cui al comma 1.

4. I comuni singoli ed associati interessati presentano all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, nei termini e secondo le modalità definite dalla stessa Agenzia, i piani d'impianto di cui al comma 2.

5. Le modalità di assegnazione del materiale vivaistico sono definite dalla Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, che riferisce annualmente alla Giunta regionale in ordine al numero di istanze pervenute ed ai piani finanziati.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse della Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” Programma 08 “Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.”.

Nota agli articoli 7 e 13

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 17/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Norma transitoria.

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, al fine di garantire la continuità dell'operatività dei fondi di cui alle lettere a), b), c), e bis), e ter) ed e quater) del comma 3 dell'articolo 1, continua ad operare l'attuale gestore.

2. L'individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione cui all'articolo 2 deve comunque intervenire entro e non oltre il termine di quarantotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al fondo vincolato per la concessione di garanzie alle imprese di cui articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese”.

3. Le modalità di corresponsione e di determinazione dei compensi spettanti al soggetto gestore ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 2 si applicano anche ai fondi istituiti ai sensi delle seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni” e successive modificazioni - articolo 3, comma 1, lettera a) - fondo di rotazione per le aree di confine;
- b) legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio” - articolo 6 - fondo di rotazione per il settore del commercio;
- c) legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta” - articolo 3, comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per l'imprenditoria giovanile;
- d) legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile” - articolo 3, comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per l'imprenditoria femminile;
- e) legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)” - articolo 23, comma 1 - fondo di rotazione per le PMI;
- f) legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002” - articolo 21, comma 1 - fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane;
- g) legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese” e successive modificazioni - articolo 2, comma 1, lettera a) - strumenti per la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio di piccole e medie imprese e articolo 2, comma 1, lettera c) - fondi vincolati per la concessione di garanzie alle imprese;
- h) legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 “Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto” - articolo 13, comma 2, lettera a) - fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti e per la ricapitalizzazione delle cooperative;
- i) legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni - articolo 55, comma 7 quinquies - fondo per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie;

i bis) legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” - articolo 30 - fondo forestale regionale.

i ter) legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”, articolo 57, comma 2, lettera a);

i quater) legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 “Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi”, articolo 3, comma 2.

4. Al fine di concludere le procedure previste derivanti dal decentramento delle competenze amministrative della legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e successive modificazioni, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e della riforma costituzionale di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, le commissioni spettanti ai soggetti gestori di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 “Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e incremento dell’occupazione” e successive modificazioni, alla legge 1° maggio 1981, n. 240 “Provvidenza a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste” e alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 “Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine utensili” e successive modificazioni, sono prelevate dalle risorse in giacenza sui fondi attualmente in gestione.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, ai fondi alimentati con risorse comunitarie e ai rapporti pendenti con l’attuale soggetto gestore all’entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli relativi al fondo di rotazione e di garanzia e controgaranzia di cui all’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni, e quelli relativi alle agevolazioni finanziarie di cui all’articolo 97, comma 1, lettera c) e articolo 107 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.

Nota all’articolo 9

- Il testo dell’art. 39 bis della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 39 bis - Azioni per contrastare il fenomeno del bracconaggio.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale per finanziare progetti di informazione e di sensibilizzazione dei cacciatori del Veneto, progetti predisposti e realizzati per favorire adeguate conoscenze sulla corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali, per contrastare il deprecabile fenomeno del bracconaggio, per favorire la conoscenza delle normative in continuo aggiornamento che regolamentano l’esercizio dell’attività venatoria, la gestione delle specie invasive e dannose, la gestione dei grandi carnivori e per interventi di miglioramento ambientale.

2. *A tal fine la Giunta regionale, valutata l’ammissibilità dei progetti, eroga le risorse di cui al comma 1 in base ai seguenti criteri:*

- a) *una quota pari al 30 per cento, da ripartire tra le associazioni venatorie di cui al comma 1 in base alla rispettiva consistenza associativa, accertata al 31 dicembre dell’anno precedente ed attestata dalla dichiarazione del legale rappresentante dell’associazione venatoria, corredata dalla dichiarazione della rispettiva compagnia assicurativa;*
- b) *una quota pari al 70 per cento, da ripartire sulla base della valutazione delle iniziative realizzate da ciascuna associazione venatoria di cui al comma 1, tenendo conto della tipologia e della qualità delle iniziative attivate sul territorio regionale, valutate secondo i criteri definiti preventivamente dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare.*

2 bis. *Le spese relative alle quote ripartite come previsto dal comma 2, lettere a) e b) devono essere rendicontate entro il termine stabilito dal bando.”.*

Nota all’articolo 10

- Il testo dell’art. 13 della legge regionale n. 50/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 13 - Sostenibilità territoriale e sociale.

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità territoriale e sociale, gli interventi relativi alle grandi strutture di vendita non ubicate all’interno dei centri storici sono subordinati alla corresponsione di onere aggiuntivo calcolato *sulla superficie lorda di pavimento*, in una percentuale non superiore al 30 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria, posto a carico del soggetto privato in fase di rilascio dell’autorizzazione commerciale, con vincolo di destinazione alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio di cui al presente Capo.

2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la determinazione e la corresponsione dell’onere di cui al comma 1, nonché i criteri di riparto fra comune e Regione. *La quota regionale è corrisposta direttamente alla Regione.”.*

Nota all’articolo 11

- Il testo dell’art. 6 della legge regionale n. 70/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Comitato di tutela.

1. E’ istituito presso la Giunta regionale il Comitato di tutela del marchio Vetro artistico di Murano.
2. Il Comitato è composto da sette esperti nel settore del vetro artistico operanti nell’isola di Murano, designati:
 - a) tre congiuntamente dalle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello provinciale, presenti e operanti nel comune di Venezia;
 - b) due congiuntamente dalle associazioni industriali e della piccola e media industria della provincia di Venezia;
 - c) due dalla Stazione sperimentale del Vetro di Murano.
3. Il Comitato è costituito *con decreto del dirigente della struttura regionale competente per materia* e dura in carica cinque anni. La costituzione può avvenire qualora siano stati designati almeno due terzi dei componenti.

4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a funzionario.

5. Ai componenti il Comitato è corrisposto unicamente, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione.”.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 1/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Comitato di tutela.

1. È istituito il comitato di tutela del marchio Imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia.

2. Il comitato è composto da sette esperti nel settore delle imbarcazioni in legno di cui all'articolo 4, designati:

- a) tre congiuntamente dalle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello provinciale, in relazione alle province interessate;
- b) uno congiuntamente dalle associazioni industriali e della piccola e media industria delle province interessate;
- c) uno dall'ente per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere;
- d) uno congiuntamente dalle società remiere;
- e) uno dalla Camera di commercio di Venezia.

3. Il comitato è costituito *con decreto del dirigente della struttura regionale competente per materia* e dura in carica cinque anni. La costituzione può avvenire qualora siano stati designati almeno due terzi dei componenti.

4. omissis

5. Ai componenti il comitato è corrisposto unicamente, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione.”.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'art. 25 della legge regionale n. 13/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 25 - Iniziative in favore delle imprese del comparto dell'artigianato.

1. Accertata la chiusura della misura 1.2. “Fondo di rotazione dell'artigianato” del Docup obiettivo 2 - 2000-2006, approvato con decisione CE C(2004) 4593 del 19 novembre 2004, la Regione del Veneto introita al bilancio regionale le relative risorse.

2. Delle risorse di cui al comma 1:

- a) euro 35.000.000,00 sono destinati ad interventi di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese” e successive modifiche ed integrazioni;
- b) euro 1.700.000,00 sono destinati al co-finanziamento di progetti da realizzarsi nell'ambito dei distretti del commercio di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.

3. Le risorse di cui al comma 1, al netto degli utilizzi di cui al comma 2, sono destinate al Fondo regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive di cui all'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

4. L'ammontare di cui al comma 2, lettera a), è destinato ad operazioni di garanzia su portafogli “tranché cover” e ad operazioni di riassicurazione del credito e *ad altre forme tecniche di garanzia*, anche tramite la partecipazione della Regione del Veneto ad iniziative promosse da istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali aventi ad oggetto il tema delle garanzie. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, previo parere della competente commissione consiliare, il riparto delle risorse.

5. Le disponibilità di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 “Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione”, alla legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane”, al Docup 1997-1999 Ob. 2 Mis. 1.2 Az. B, alla legge 25 luglio 1952, n. 949 “Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento della occupazione” e legge 21 maggio 1981, n. 240, riguardante “Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste” al termine delle operazioni agevolate, ed al netto dei relativi oneri di gestione, sono introitate al bilancio regionale.

6. Le risorse di cui al comma 5 sono destinate al Fondo regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive di cui all'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

7. Agli oneri di cui al comma 2 lettera a) quantificati in euro 35.000.000,00 per l'esercizio 2016 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” - Programma 01 “Industria, pmi e artigianato” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate al Titolo 04 “Entrate in conto capitale” Tipologia 300 “Altri trasferimenti in conto capitale” del bilancio di previsione 2016-2018.

8. Agli oneri di cui al comma 2 lettera b) quantificati in euro 1.700.000,00 per l'esercizio 2016 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” - Programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate al Titolo 04 “Entrate in conto capitale” Tipologia 300 “Altri trasferimenti in conto capitale” del bilancio di previsione 2016-2018.”.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'art. 26 della legge regionale n. 13/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 26 - Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per progetti nell'area della ricerca e dell'innovazione.

1. Nell'ambito delle finalità perseguite dalla Regione nel sostegno alla ricerca scientifica, allo sviluppo economico e all'innovazione del sistema produttivo veneto, in conformità all'articolo 17, comma 2, lettera f), della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 “Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale”, la Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione, di seguito denominato Fondo, per la concessione di finanziamenti agevolati *o di garanzie finanziarie* per progetti nell'area della ricerca e dell'innovazione, gestito da un soggetto individuato secondo le vigenti procedure di evidenza pubblica.

2. Possono beneficiare delle risorse del Fondo le piccole e medie imprese (PMI) come definite dalla disciplina comunitaria, per progetti di ricerca e innovazione.

3. La Giunta regionale definisce, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali si prescinde dal parere, i criteri di utilizzo e le modalità di funzionamento del Fondo in relazione alle tipologie di intervento ed in aderenza alle previsioni del vigente Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9.

4. Costituiscono dotazione del Fondo le risorse non utilizzate ed i rientri da riscuotere sui finanziamenti regionali concessi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 29 agosto 1994, n. 516 “Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi.” convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, compresi gli interessi sulle giacenze presso la società per azioni Veneto Sviluppo SpA, al netto degli oneri di commissione, con riferimento alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2005, n. 4344, pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto 27 gennaio 2006, n. 10.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, allocati all'upb U0230 “Interventi a favore della ricerca e dello sviluppo” del bilancio di previsione 2012, si fa fronte con le entrate di cui al comma 4, introitate nell'upb E0050 “Recuperi su fondi di rotazione” del bilancio di previsione 2012.”.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 2/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 3 - Modalità ed effetti dell'iscrizione al Registro dei falconieri.

1. Ai fini dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 2, il falconiere deve presentare un dettagliato programma di addestramento e allenamento.

2. Il falconiere deve inoltre comunicare alla Regione una o più località ove esercitare al volo i falchi, allegando il consenso scritto del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo di esercitazione, nonché il periodo di utilizzo del falco stesso.

3. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 2 dell'articolo 2, il falconiere viene altresì autorizzato dalla Regione ad addestrare ed allenare i falchi durante l'intero periodo dell'anno, con divieto di cattura di fauna selvatica limitatamente ai periodi e laddove non è previsto l'abbattimento, nelle zone di cui all'articolo 18 comma 1 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, nonché a partecipare alle gare o alle prove cinofile di cui al comma 3 del medesimo articolo.

3 bis. La Regione autorizza l'istituzione di apposite zone con periodi per l'addestramento e l'allenamento dei falchi, accompagnati anche dai cani, con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili.

3 ter. La Regione per le finalità di cui all'articolo 1 può avvalersi dei falconieri registrati ai sensi dell'articolo 2 in possesso di requisiti specifici a svolgere attività:

- a) di controllo di cui all'articolo 17 comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, *fatta eccezione per la esecuzione di piani di abbattimento* [di altri piani di controllo o di dissuasione di specie invasive];
- b) di riabilitazione dei rapaci in difficoltà di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.”.

4. Strutture di riferimento

Artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 19 - Direzione enti locali e servizi elettorali

Artt. 6 e 7 - Direzione agroalimentare

Art. 8 - Direzione ADG FEASR e foreste

Art. 9 e 17 - Direzione agroambiente, caccia e pesca

Art. 10, 11, 12, 13, 14 e 16 - Direzione industria, artigianato, commercio e servizi

Art. 15 - Direzione ricerca, innovazione ed energia

Art. 18 - Area tutela e sviluppo del territorio - Area sviluppo economico